

OGGETTO: Sgravio del vincolo di natura di uso civico in capo alla p. ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana denominata "Casina Forestale".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione nella struttura, di proprietà comunale, denominata CASINA FORESTALE p.ed. 1127 (gravata da diritto di uso civico) sita in località Sella di Borgo, ha ricavato n. 4 alloggi da concedere in utilizzo ai cittadini di Castelnuovo in occasione della stagione estiva o di particolari circostanze;
- a partire dall'anno 2002, al fine di disciplinare l'utilizzo degli appartamenti, con delibera consiliare n. 27 di data 30.05.2002, è stato approvato apposito regolamento d'uso in base al quale l'utilizzo poteva essere concesso esclusivamente ai residenti del Comune;
- successivamente, constatata la scarsissima domanda da parte dei censiti, previa richiesta di sospensione del diritto di uso civico, si è proceduto a modificare il regolamento dando la possibilità di utilizzare la struttura anche a persone non residenti nel paese (o enti ed associazioni non aventi sede in Castelnuovo) anche in considerazione della spesa sostenuta di circa 350.000,00 euro, da parte Comune, per la ristrutturazione e l'arredo dell'immobile;
- il 31 dicembre 2012 andrà a scadere la sospensione del diritto di uso civico sulla p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana concessa con determinazione del Dirigente delle Autonomie Locali n. 86 del 25 marzo 2003;

Precisato che detto bene è composto da un manufatto che si configura come un'opera pubblica, valutata la situazione, l'Amministrazione ritiene opportuno procedere a chiedere l'estinzione del diritto di uso civico su questa particella considerato che la richiesta di estinzione del vincolo di uso civico in esame può essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 16 terzo comma lettera b) della L.P. 14 giugno n.6;

Evidenziato che la p.ed. comprende un'area di pertinenza, di circa mq 784, che resta strettamente legata all'utilizzo dell'immobile e, principalmente in estate, viene utilizzata dagli ospiti come giardino e parcheggio; tale area è stata specificatamente delimitata con il frazionamento dd. 22.10.2012 n. 554/2012 a firma del geom. Simone Micheli approvato in data 31.10.2012 dall'Ufficio catasto di Borgo Valsugana;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ed in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario così come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Vista la L.P. 14 giugno n.6 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n.6-59/Leg;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di procedere , per i motivi esposti in premessa, alla sgravio del vincolo di natura di uso civico in capo alla p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana, di proprietà comunale denominata "Casina Forestale", previa autorizzazione da richiedere alla Giunta Provinciale di Trento ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della L.P. 14 giugno n. 6 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n.6-59/Leg;
2. di dichiarare, con voti unanimi espressi nelle forme dei legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg 01.02.2005 n. 3 stante la necessità di procedere allo sgravio in tempi ristretti al fine di poter usufruire della struttura al più presto senza vincoli.
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

OGGETTO: Sgravio del vincolo di natura di uso civico in capo alla p. ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana denominata "Casina Forestale".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione nella struttura, di proprietà comunale, denominata CASINA FORESTALE p.ed. 1127 (gravata da diritto di uso civico) sita in località Sella di Borgo, ha ricavato n. 4 alloggi da concedere in utilizzo ai cittadini di Castelnuovo in occasione della stagione estiva o di particolari circostanze;
- a partire dall'anno 2002, al fine di disciplinare l'utilizzo degli appartamenti, con delibera consiliare n. 27 di data 30.05.2002, è stato approvato apposito regolamento d'uso in base al quale l'utilizzo poteva essere concesso esclusivamente ai residenti del Comune;
- successivamente, constatata la scarsissima domanda da parte dei censiti, previa richiesta di sospensione del diritto di uso civico, si è proceduto a modificare il regolamento dando la possibilità di utilizzare la struttura anche a persone non residenti nel paese (o enti ed associazioni non aventi sede in Castelnuovo) anche in considerazione della spesa sostenuta di circa 350.000,00 euro, da parte Comune, per la ristrutturazione e l'arredo dell'immobile;
- il 31 dicembre 2012 andrà a scadere la sospensione del diritto di uso civico sulla p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana concessa con determinazione del Dirigente delle Autonomie Locali n. 86 del 25 marzo 2003;

Precisato che detto bene è composto da un manufatto che si configura come un'opera pubblica, valutata la situazione, l'Amministrazione ritiene opportuno procedere a chiedere l'estinzione del diritto di uso civico su questa particella considerato che la richiesta di estinzione del vincolo di uso civico in esame può essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 16 terzo comma lettera b) della L.P. 14 giugno n.6;

Evidenziato che la p.ed. comprende un'area di pertinenza, di circa mq 784, che resta strettamente legata all'utilizzo dell'immobile e, principalmente in estate, viene utilizzata dagli ospiti come giardino e parcheggio; tale area è stata specificatamente delimitata con il frazionamento dd. 22.10.2012 n. 554/2012 a firma del geom. Simone Micheli approvato in data 31.10.2012 dall'Ufficio catasto di Borgo Valsugana;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ed in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario così come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Vista la L.P. 14 giugno n.6 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n.6-59/Leg;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di procedere , per i motivi esposti in premessa, alla sgravio del vincolo di natura di uso civico in capo alla p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana, di proprietà comunale denominata "Casina Forestale", previa autorizzazione da richiedere alla Giunta Provinciale di Trento ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della L.P. 14 giugno n. 6 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n.6-59/Leg;
2. di dichiarare, con voti unanimi espressi nelle forme dei legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg 01.02.2005 n. 3 stante la necessità di procedere allo sgravio in tempi ristretti al fine di poter usufruire della struttura al più presto senza vincoli.
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

OGGETTO: Sgravio del vincolo di natura di uso civico in capo alla p. ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana denominata "Casina Forestale".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione nella struttura, di proprietà comunale, denominata CASINA FORESTALE p.ed. 1127 (gravata da diritto di uso civico) sita in località Sella di Borgo, ha ricavato n. 4 alloggi da concedere in utilizzo ai cittadini di Castelnuovo in occasione della stagione estiva o di particolari circostanze;
- a partire dall'anno 2002, al fine di disciplinare l'utilizzo degli appartamenti, con delibera consiliare n. 27 di data 30.05.2002, è stato approvato apposito regolamento d'uso in base al quale l'utilizzo poteva essere concesso esclusivamente ai residenti del Comune;
- successivamente, constatata la scarsissima domanda da parte dei censiti, previa richiesta di sospensione del diritto di uso civico, si è proceduto a modificare il regolamento dando la possibilità di utilizzare la struttura anche a persone non residenti nel paese (o enti ed associazioni non aventi sede in Castelnuovo) anche in considerazione della spesa sostenuta di circa 350.000,00 euro, da parte Comune, per la ristrutturazione e l'arredo dell'immobile;
- il 31 dicembre 2012 andrà a scadere la sospensione del diritto di uso civico sulla p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana concessa con determinazione del Dirigente delle Autonomie Locali n. 86 del 25 marzo 2003;

Precisato che detto bene è composto da un manufatto che si configura come un'opera pubblica, valutata la situazione, l'Amministrazione ritiene opportuno procedere a chiedere l'estinzione del diritto di uso civico su questa particella considerato che la richiesta di estinzione del vincolo di uso civico in esame può essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 16 terzo comma lettera b) della L.P. 14 giugno n.6;

Evidenziato che la p.ed. comprende un'area di pertinenza, di circa mq 784, che resta strettamente legata all'utilizzo dell'immobile e, principalmente in estate, viene utilizzata dagli ospiti come giardino e parcheggio; tale area è stata specificatamente delimitata con il frazionamento dd. 22.10.2012 n. 554/2012 a firma del geom. Simone Micheli approvato in data 31.10.2012 dall'Ufficio catasto di Borgo Valsugana;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ed in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario così come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Vista la L.P. 14 giugno n.6 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n.6-59/Leg;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di procedere , per i motivi esposti in premessa, alla sgravio del vincolo di natura di uso civico in capo alla p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana, di proprietà comunale denominata "Casina Forestale", previa autorizzazione da richiedere alla Giunta Provinciale di Trento ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della L.P. 14 giugno n. 6 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n.6-59/Leg;
2. di dichiarare, con voti unanimi espressi nelle forme dei legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg 01.02.2005 n. 3 stante la necessità di procedere allo sgravio in tempi ristretti al fine di poter usufruire della struttura al più presto senza vincoli.
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

OGGETTO: Sgravio del vincolo di natura di uso civico in capo alla p. ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana denominata "Casina Forestale".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione nella struttura, di proprietà comunale, denominata CASINA FORESTALE p.ed. 1127 (gravata da diritto di uso civico) sita in località Sella di Borgo, ha ricavato n. 4 alloggi da concedere in utilizzo ai cittadini di Castelnuovo in occasione della stagione estiva o di particolari circostanze;
- a partire dall'anno 2002, al fine di disciplinare l'utilizzo degli appartamenti, con delibera consiliare n. 27 di data 30.05.2002, è stato approvato apposito regolamento d'uso in base al quale l'utilizzo poteva essere concesso esclusivamente ai residenti del Comune;
- successivamente, constatata la scarsissima domanda da parte dei censiti, previa richiesta di sospensione del diritto di uso civico, si è proceduto a modificare il regolamento dando la possibilità di utilizzare la struttura anche a persone non residenti nel paese (o enti ed associazioni non aventi sede in Castelnuovo) anche in considerazione della spesa sostenuta di circa 350.000,00 euro, da parte Comune, per la ristrutturazione e l'arredo dell'immobile;
- il 31 dicembre 2012 andrà a scadere la sospensione del diritto di uso civico sulla p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana concessa con determinazione del Dirigente delle Autonomie Locali n. 86 del 25 marzo 2003;

Precisato che detto bene è composto da un manufatto che si configura come un'opera pubblica, valutata la situazione, l'Amministrazione ritiene opportuno procedere a chiedere l'estinzione del diritto di uso civico su questa particella considerato che la richiesta di estinzione del vincolo di uso civico in esame può essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 16 terzo comma lettera b) della L.P. 14 giugno n.6;

Evidenziato che la p.ed. comprende un'area di pertinenza, di circa mq 784, che resta strettamente legata all'utilizzo dell'immobile e, principalmente in estate, viene utilizzata dagli ospiti come giardino e parcheggio; tale area è stata specificatamente delimitata con il frazionamento dd. 22.10.2012 n. 554/2012 a firma del geom. Simone Micheli approvato in data 31.10.2012 dall'Ufficio catasto di Borgo Valsugana;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ed in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario così come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Vista la L.P. 14 giugno n.6 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n.6-59/Leg;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di procedere , per i motivi esposti in premessa, alla sgravio del vincolo di natura di uso civico in capo alla p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana, di proprietà comunale denominata "Casina Forestale", previa autorizzazione da richiedere alla Giunta Provinciale di Trento ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della L.P. 14 giugno n. 6 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n.6-59/Leg;
2. di dichiarare, con voti unanimi espressi nelle forme dei legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg 01.02.2005 n. 3 stante la necessità di procedere allo sgravio in tempi ristretti al fine di poter usufruire della struttura al più presto senza vincoli.
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

OGGETTO: Sgravio del vincolo di natura di uso civico in capo alla p. ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana denominata "Casina Forestale".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione nella struttura, di proprietà comunale, denominata CASINA FORESTALE p.ed. 1127 (gravata da diritto di uso civico) sita in località Sella di Borgo, ha ricavato n. 4 alloggi da concedere in utilizzo ai cittadini di Castelnuovo in occasione della stagione estiva o di particolari circostanze;
- a partire dall'anno 2002, al fine di disciplinare l'utilizzo degli appartamenti, con delibera consiliare n. 27 di data 30.05.2002, è stato approvato apposito regolamento d'uso in base al quale l'utilizzo poteva essere concesso esclusivamente ai residenti del Comune;
- successivamente, constatata la scarsissima domanda da parte dei censiti, previa richiesta di sospensione del diritto di uso civico, si è proceduto a modificare il regolamento dando la possibilità di utilizzare la struttura anche a persone non residenti nel paese (o enti ed associazioni non aventi sede in Castelnuovo) anche in considerazione della spesa sostenuta di circa 350.000,00 euro, da parte Comune, per la ristrutturazione e l'arredo dell'immobile;
- il 31 dicembre 2012 andrà a scadere la sospensione del diritto di uso civico sulla p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana concessa con determinazione del Dirigente delle Autonomie Locali n. 86 del 25 marzo 2003;

Precisato che detto bene è composto da un manufatto che si configura come un'opera pubblica, valutata la situazione, l'Amministrazione ritiene opportuno procedere a chiedere l'estinzione del diritto di uso civico su questa particella considerato che la richiesta di estinzione del vincolo di uso civico in esame può essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 16 terzo comma lettera b) della L.P. 14 giugno n.6;

Evidenziato che la p.ed. comprende un'area di pertinenza, di circa mq 784, che resta strettamente legata all'utilizzo dell'immobile e, principalmente in estate, viene utilizzata dagli ospiti come giardino e parcheggio; tale area è stata specificatamente delimitata con il frazionamento dd. 22.10.2012 n. 554/2012 a firma del geom. Simone Micheli approvato in data 31.10.2012 dall'Ufficio catasto di Borgo Valsugana;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ed in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario così come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Vista la L.P. 14 giugno n.6 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n.6-59/Leg;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di procedere , per i motivi esposti in premessa, alla sgravio del vincolo di natura di uso civico in capo alla p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana, di proprietà comunale denominata "Casina Forestale", previa autorizzazione da richiedere alla Giunta Provinciale di Trento ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della L.P. 14 giugno n. 6 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n.6-59/Leg;
2. di dichiarare, con voti unanimi espressi nelle forme dei legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg 01.02.2005 n. 3 stante la necessità di procedere allo sgravio in tempi ristretti al fine di poter usufruire della struttura al più presto senza vincoli.
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.